

Prot. 645/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
(UFFICIO DEL PRESIDENTE)

Ordine di Servizio n. 5/2020

IL PRESIDENTE

- Stante la vacanza del posto di Dirigente Amministrativo;
 - Ritenuto di dover intervenire a chiarimento (stante il contrasto interpretativo venutosi a creare tra l'ufficio spese di questo tribunale ed alcuni giudici e avvocati richiedenti) in ordine alla necessità o meno dell'indicazione, da parte del magistrato che emette il decreto di liquidazione, della voce "*spese forfettarie*" al fine del pagamento delle stesse ;
- Ritenuto, sulla base di una consolidata ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte ,
- che il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege , sicché non è necessario che vi sia una disposizione espressa da parte del giudice nel decreto di liquidazione;**
 - che, in particolare**, per come disposto da ultimo dalla II Sez civ. del 4.aprile 2019, n. 9385 (che ha confermato l'orientamento ed il principio sopra indicato dell'automaticità della liquidazione) non è nemmeno necessario che sia specificata la percentuale di liquidazione : "*il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la la debenza (come nella specie) o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10 della l. 247 del 20012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice"* ;

DISPONE

- che l'Ufficio Ragioneria si conformi a tale orientamento nel pagamento dei compensi agli avvocati.

La presente disposizione ha effetto immediato.

Si comunichi, all'Ufficio Ragioneria, ai magistrati, al Presidente del COA di Cosenza a cura della Segreteria amministrativa.

Cosenza, li 5.2.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott.ssa Maria Luisa Mingrone)